



TRIBUNALE DI FERRARA

Ufficio del Giudice della espropriazione mobiliare, presso terzi e di esecuzione in forma specifica

Al Presidente dal Tribunale,

al G.O.T. avv. Gabriele Graziani

alla Cancelleria delle esecuzioni mobiliari e presso terzi

Oggetto: direttive generali inerenti la iscrizione a ruolo dei fascicoli.

In esito al primo mese e mezzo di trattazione del ruolo delle esecuzioni in oggetto si e' avuto modo di verificare che curiosamente, e diversamente da quanto accade negli altri ruoli, quando il legale iscrive la causa a ruolo (non prima di avere concordato, quanto ai PPT, la data di prima udienza con la Cancelleria), indica come atto principale la stessa nota telematica di iscrizione a ruolo e come allegati il pignoramento presso terzi, la istanza di vendita, la istanza ex art. 482 c.p.c., etc....

Di conseguenza quando il giudice dalla propria consolle accede al fascicolo, vede, cliccando sull'atto introduttivo, solamente la -perfettamente inutile- nota di iscrizione a ruolo, senza peraltro vedere quale e' il ricorso introduttivo, mentre e' indispensabile che all'atto della iscrizione a ruolo si alleghi come atto principale (come nel rito ordinario si allega l'atto di costituzione in giudizio) si alleghi l'atto con cui inizia la esecuzione ovvero il pignoramento presso terzi (con eventuale dichiarazione del terzo), il pignoramento mobiliare, la diversa istanza al giudice (ad esempio la richiesta ex art. 482 c.p.c.).

Cio' accade in ossequio a un circolare ministeriale cui tutte le piattaforme gestionali in uso ai legali si adeguano "obbligando" chi iscrive a ruolo un pignoramento mobiliare, presso terzi, per esecuzione specifica o altra istanza al GE (ad esempio una istanza ex art. 482 c.p.c. o una istanza ex art. 545 c.p.c.).

Questo sistema rende molto difficoltosa la consultazione del fascicolo e lo studio della udienza (specie se di 30 fascicoli): il giudice (e la cancelleria alla occorrenza) fatica a trovare negli allegati documentali all'"atto principale-iscrizione a ruolo" quello che e' l'atto introduttivo del procedimento.

Si rammenta che l'atto introduttivo e', rispettivamente, il pignoramento mobiliare, il PTT, la istanza per esecuzione in forza specifica, ogni altra istanza prodromica al pignoramento.

Si pregano quindi gli avvocati di:

numerare e descrivere correttamente gli allegati all'atto principale preferibilmente seguendo un ordine numerico (nel seguente modo: doc. 1 pignoramento presso terzi; doc. 2 relata di notifica del PTT al debitore etc...);

indicare SEMPRE COME **DOCUMENTO O ALLEGATO N. 1** L'ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO ovvero il pignoramento mobiliare, il PTT, la istanza per esecuzione in forza specifica, ogni altra istanza prodromica al pignoramento.

Tale semplice adempimento facilitera' di molto lo studio e la evasione dei procedimenti con vantaggio per tutti gli attori del processo esecutivo, e pertanto si confida in un pronto adeguamento.

Si prega la cancelleria di volere comunicare il presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, nonche' agli altri destinatari indicati in intestazione.

Ferrara 3.11.21

Il Giudice

Dot.ssa Anna Ghedini

